



COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)
ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella e contestuale stipula del primo contratto applicativo a C.G.F S.r.l, C.F. e P. IVA 05364431212, con sede legale in Napoli, alla via Giovanni Paisiello n. 19. Valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è pari a € 800.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 5.591,36, oltre IVA. CUP: B61B11001420006 - CIG: 8904818846. Importo massimo presunto del primo contratto applicativo è di € 440.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.075,25, oltre IVA. CIG: 9093220A85

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio.

Avanti a me, [REDACTED] Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) [REDACTED], nella qualità di Dirigente del Servizio Verde della Città e, come tale, autorizzata alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ed in esecuzione dell'art. 48,

comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;

2) [REDACTED] in qualità di procuratore di C.G.F S.r.l, giusta procura REP n. 8075 del 23.03.2022 registrata a Napoli in data 24.03.2022. La visura camerale, le dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/91 e la procura sono agli atti del Servizio Gare - Forniture e Servizi.

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Verde della Città n. 21 del 17.09.2021 (REP n. 328 del 20.09.2021), esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta, mediante accordo quadro di all'art 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, e sono stati approvati bando di gara, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella Il valore complessivo presunto dell'accordo quadro è pari a € 800.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 5.591,36, oltre IVA;

che, nella seduta pubblica di gara del 30/11/2021, a seguito della verifica del subprocedimento di anomalia, veniva decretata la proposta di aggiudicazione a favore di C.G.F S.r.l., con il ribasso percentuale del 38,999% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Verde della Città n. 27 del 17/12/2021 (REP n. 3 del 05.01.2022), senza impegno di spesa, si è contestualmente preso atto della proposta di aggiudicazione e aggiudicato, sotto condizione delle verifiche dei requisiti generali e speciali, il servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella a C.G.F S.r.l;

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Verde della Città n. 2 del

14/01/2022 (REP n. 15 del 25.01.2022), senza impegno di spesa, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto disposta con la suddetta Determinazione Dirigenziale;

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Verde della Città n. 2 del 18/02/2022 (IG n. 391 del 10.03.2022), si è proceduto ad affidare il primo contratto applicativo per l'importo di € 440.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.075,25, oltre IVA, a C.G.F S.r.l;

che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio;

che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

che, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal primo contratto applicativo, C.G.F. S.r.l ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. 1027442734, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., per l'importo di € 186.891,00, in data 11.05.2022, commisurato all'intero valore dell'accordo quadro comprensivo degli oneri di sicurezza. Ai fini delle riduzioni la società è in possesso delle seguenti certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;

che la società è in possesso della polizza di responsabilità civile n. 2018/07/6144991 rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, agli atti del Servizio Gare – Forniture e Servizi;

che il certificato DURC delle società è regolare e valido alla data di stipula del contratto;

che, ai fini del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2022-Programma 100, il certificato è regolare e valido;

che tutte le spese del presente contratto sono poste a carico dell'affidatario il quale ha depositato la somma di € 3.005,29 in data 06.05.2022. Il Servizio Gare renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di

€ 200,00.

CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse.

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella parte di cui sopra e nella restante parte del presente atto nonché tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto.

Con il presente contratto si stipula contestualmente l'accordo quadro e il primo contratto applicativo di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Verde della Città n. 2 del 18/02/2022 (IG n. 391 del 10.03.2022) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella.

ART. 3 – Durata.

La durata massima dell'accordo quadro, ai sensi dall'art. 2 del CSA, è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'art. 3. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Le penali previste per l'inosservanza degli obblighi scaturenti dal presente contratto sono specificate all'art. 16 del CSA.

ART. 4 – Esecuzione del contratto.

I contenuti prestazionali verso i quali l'operatore si obbliga al momento della sottoscrizione del presente contratto sono determinati dal Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

C.G.F S.r.l si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Napoli, a eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente atto, al Capitolato Speciale d'Appalto che,

sottoscritto digitalmente dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale, all'offerta tecnica e all'offerta economica, agli atti del Servizio Gare-Forniture e Servizi.

ART. 5 – Valore dell'accordo quadro.

Il valore complessivo massimo dell'accordo quadro è pari a € 800.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 5.591,36, oltre IVA. L'importo massimo presunto del primo contratto applicativo è di € 440.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.075,25, oltre IVA. Le modalità di pagamento sono previste dall'art. 23 del CSA.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, come da art. 23 del CSA, erogherà all'esecutore un'anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20%.

ART. 6 – Informazioni antimafia.

Si dà atto che la richiesta di informazioni prefettizie, in capo all'affidataria è stata effettuata dal Servizio contraente in data 12/11/2021 mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia. Il presente contratto viene stipulato, pertanto, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

ART. 7 – Protocollo di Legalità

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità

ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.


Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara

e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

ART. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. Si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi della Legge 1/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, così come comunicato dall’appaltatore:



ART. 9 – Tutela della riservatezza.

L’affidataria dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 e a quanto specificato all’art 6 del CSA “trattamento dei dati personali”. Il fornitore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 – Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli.

L’affidataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di

Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

L'affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegnano, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 11 - Patto di Integrità.

L'affidataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'affidatario assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale

all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'affidatario, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

ART. 12 - Norme di rinvio e altre clausole.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo quadro e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

- Determinazioni Dirigenziali del Servizio Verde della Città n. 27 del 17/12/2021 (REP n. 3 del 05.01.2022), n. 2 del 14/01/2022 (REP n. 15 del 25.01.2022), n. 2 del 18/02/2022 (IG n. 391 del 10.03.2022);
- garanzia fideiussoria n. 1027442734, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., per l'importo di € 186.891,00 in data 11.05.2022;
- polizza di responsabilità civile n. 730838212 rilasciata Allianz S.p.A;
- offerta economica.

Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG. II

